



COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ai sensi di

Legge n. 447 del 26/10/1995
L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999
D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/1993

REGOLAMENTO DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. ...	del ...
n. ...	del ...

INDICE

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Ambiti di applicazione	4
Art. 3 Riferimenti legislativi.....	4
Art. 4 Competenze del Comune.....	5
Art. 5 Qualifica professionale del Tecnico competente in acustica	6
Art. 6 Abrogazioni	6
TITOLO 2 DEFINIZIONI E LIMITI	7
CAPO 1 DEFINIZIONI	7
Art. 7 Definizioni.....	7
CAPO 2 LIMITI DI RUMORE PER SORGENTI SONORE FISSE E MOBILI	11
Art. 8 Riferimenti.....	11
Art. 9 Piano di classificazione acustica.....	11
Art. 10 Valori limite di emissione.....	12
Art. 11 Valori limite di immissione assoluta	12
Art. 12 Valori limite di immissione differenziale	12
TITOLO 3 INFRASTRUTTURE	14
Art. 13 Inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare	14
TITOLO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO	16
CAPO 1 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	16
Art. 14 Riferimenti.....	16
Art. 15 Scopo	16
Art. 16 Campo di applicazione	16
Art. 17 Tecnico competente.....	17
Art. 18 Modalità di redazione della DPIA	17
Art. 19 Attività a bassa rumorosità	18
Art. 20 DPIA semplificata	20
Art. 21 Sistemi di Gestione Ambientale	21
Art. 22 Criteri e valutazioni specifiche per ecosistemi	21
CAPO 2 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)	22
Art. 23 Riferimenti.....	22
Art. 24 Scopo	22
Art. 25 Campo di applicazione	22
Art. 26 Tecnico competente.....	22
Art. 27 Modalità di redazione della VIA	22
Art. 28 Sistemi di Gestione Ambientale	22
CAPO 3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	24
Art. 29 Riferimenti.....	24
Art. 30 Scopo	24
Art. 31 Campo di applicazione	24
Art. 32 Tecnico competente.....	24
Art. 33 Modalità di redazione della VPCA.....	24
Art. 34 VPCA semplificata	25
TITOLO 5 EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE	26
CAPO1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	26
Art. 35 Campo di applicazione	26
Art. 36 Disposizioni di carattere generale.....	26
Art. 37 Limiti di rumore	26
Art. 38 Limiti di orario	27

Art. 39 Deroghe ai limiti di rumore e di orario.....	27
Art. 40 Servizi pubblici.....	28
CAPO 2 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE.....	29
Art. 41 Campo di applicazione	29
Art. 42 Disposizioni di carattere generale.....	29
Art. 43 Manifestazioni temporanee a bassa rumorosità.....	29
Art. 44 Manifestazioni temporanee a media rumorosità.....	30
Art. 45 Manifestazioni temporanee ad alta rumorosità.....	30
Art. 46 Esenzioni	31
TITOLO 6 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE SORGENTI.....	33
Art. 47 Disturbo alla quiete pubblica.....	33
Art. 48 Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo	33
Art. 49 Avventori di pubblici esercizi e circoli privati	33
Art. 50 Pubblicità Fonica.....	33
Art. 51 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.....	33
Art. 52 Attività agricole a carattere temporaneo.....	33
Art. 53 Fuochi d'artificio.....	33
Art. 54 Macchine da giardino	34
Art. 55 Servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade	34
Art. 56 Emissioni sonore prodotte dai veicoli.....	34
Art. 57 Dispositivi sonori di allarme.....	34
Art. 58 Attività motoristiche	34
Art. 59 Segnalazioni sonore - sirene e campane	34
Art. 60 Altre sorgenti sonore	34
TITOLO 7 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI.....	35
Art. 61 Scopo.....	35
Art. 62 Campo di applicazione	35
Art. 63 Definizioni.....	35
Art. 64 Limiti	36
Art. 65 Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi	36
Art. 66 Impianti esterni.....	37
Art. 67 Rilascio della agibilità	37
Art. 68 Edifici pubblici	37
Art. 69 Edifici scolastici	37
TITOLO 8 CONTROLLI E SANZIONI.....	39
Art. 70 Controlli.....	39
Art. 71 Esposti e segnalazioni.....	39
Art. 72 Ordinanze	40
Art. 73 Sanzioni amministrative	40
Art. 74 Sanzioni civili e penali	40
MODULI	41
MODULO 1 DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ STABILE A BASSA RUMOROSITÀ	1
MODULO 2 RICHIESTA DI DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	1
MODULO 3 COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA A MEDIA RUMOROSITÀ.....	1
MODULO 4 RICHIESTA DI DEROGA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA AD ALTA RUMOROSITÀ	1
MODULO 5 DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	1
QUADRO SINOTTICO.....	1

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Le finalità del presente regolamento sono la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, in applicazione della L. 26/10/1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Il presente regolamento specifica la documentazione tecnica da predisporre e/o presentare ai competenti Uffici Comunali ai fini della realizzazione o modifica di nuove costruzioni, della installazione di impianti, dell'esercizio di attività e delle attività temporanee.

Art. 2 Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale:
 - a) a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel funzionamento diurno e/o notturno, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica;
 - b) alle attività temporanee quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - c) alla realizzazione o modifica di edifici dove è prevista la permanenza di persone.
2. Sono escluse:
 - a) fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvedono l'art. 659 C.P., l'art. 844 C.C. ed i regolamenti comunali di Polizia urbana e polizia rurale;
 - b) aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, con carattere di temporaneità (art.2 della L. Reg. Veneto 10 maggio 1999, n. 21);
 - c) rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepito di animali, accensione di apparecchi radio e televisivi, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 659 C.P. e dell'art. 844 C.C.

Art. 3 Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come prescritto dalle norme di seguito indicate:
 - a) L. 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
 - b) D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - c) D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - d) D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
 - e) L. Reg. Veneto 10/5/1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
 - f) L. Reg. Veneto 21/09/2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art. 9;
 - g) D.P.R. 19/10/2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,

comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ulteriori riferimenti sono contenuti nei seguenti provvedimenti:
 - a) D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
 - b) D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
 - c) D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
 - d) D.P.R. 18/11/1998, n. 459 “Regolamento recante norme ... in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
 - e) D.P.C.M. 16/4/1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
 - f) D.P.R. 30/3/2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
 - g) D.D.G. A.R.P.A.V. n. 3/2008 “Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico”;
 - h) D.lgs. 17/2/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
3. In ogni caso, anche se non espressamente richiamate, vanno rispettate le disposizioni di legge gerarchicamente superiori.

Art. 4 Competenze del Comune

1. Secondo la L. 26/10/1995, n. 447, sono di competenza dei comuni:
 - a) La classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati.
 - b) L’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.
 - c) L’adozione dei piani di risanamento acustico, in caso di superamento dei valori di attenzione.
 - d) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio di permessi di costruire relativi ad impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a servizi commerciali polifunzionali, nonché di provvedimenti che abilitino alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all’esercizio di attività produttive.
 - e) Il controllo amministrativo sulla osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente della documentazione di impatto e clima acustico.
 - f) Il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo o mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso Comune.
 - g) L’adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico.

- h) La facoltà di individuare, in presenza di zone con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, limiti di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con decreto statale.

Art. 5 Qualifica professionale del Tecnico competente in acustica

1. Secondo la L. 26/10/1995, n. 447, il Tecnico Competente in Acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misure di rumore, verificare il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
2. In base al D.Lgs n. 42/2017, l'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo stesso Ministero, avvalendosi delle Regioni, provvede alla gestione ed alla pubblicazione dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
3. Ai fini del presente Regolamento la figura del "Tecnico Competente" risulta idonea a:
 - a) realizzare tutti i tipi di misura di rumore, sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
 - b) valutare i limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l'incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata ed utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
 - c) eseguire collaudi in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
 - d) proporre interventi correttivi e di bonifica;
 - e) predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
 - f) gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione;
 - g) redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione di Impatto acustico (VIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA);
 - h) sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 227/2011;

Art. 6 Abrogazioni

Tutte le disposizioni impartite da Atti, Regolamenti ed Ordinanze Comunali, in tema di acustica ambientale e requisiti acustici passivi, precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento e con esso in contrasto, sono abrogate.

TITOLO 2

DEFINIZIONI E LIMITI

Capo 1

Definizioni

Art. 7 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, se non diversamente specificato, valgono le definizioni indicate dalla Legge n. 447/1995, dai relativi decreti attuativi e dalla D.D.G. A.R.P.A.V. n. 3/2008, e seguenti integrazioni e/o modificazioni. Per una più facile leggibilità del presente regolamento, queste vengono qui sotto riportate.

1. Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss. mm. ii., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgano le attività produttive.
3. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, i siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dal vigente Piano Regolatore Generale.
4. Sorgenti sonore fisse:
 - a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
 - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
 - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - d) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
5. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma che precede.
6. Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. La sorgente specifica concorre al livello di rumore ambientale.
7. Tempo di riferimento (TR): periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
8. Tempo di osservazione (TO): periodo di tempo compreso in TR, nel quale si verificano le

condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

9. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
10. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{t_1 - t_2} \cdot \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dBA}$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico espresso in Pa (Pascal); $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ è la pressione sonora di riferimento.

11. Livello di rumore ambientale (LA): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 - a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM,
 - b) nel caso di limiti assoluti e riferito a TR.
12. Livello di rumore residuo (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", rilevato in assenza degli effetti della specifica sorgente disturbante, misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale, escludendo eventi sonori atipici.
13. Livello di emissione: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
14. Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.
15. Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. È determinato in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
16. Valore limite differenziale di immissione: differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo. L'immissione differenziale viene valutata all'interno di edifici in ambienti destinati alla permanenza delle persone.
17. Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, ordinanze contingibili ed urgenti.
18. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi in materia;

19. Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
20. Fattore correttivo (K_i): correzione in dB introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è di seguito indicato:
- a) per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB;
 - b) per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB;
 - c) per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB.

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

21. Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla seguente relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B.$$

22. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, L_{Aeq} , deve essere diminuito di 3 dB; se inferiore a 15 minuti, il L_{Aeq} deve essere diminuito di 5 dB.
23. Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il D.P.R. n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.
24. Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o l'esecuzione di operazioni rumorose, percepibile al di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.
25. Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
26. Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
27. Cantieri edili, stradali o assimilabili: attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
28. Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, il lancio di fuochi d'artificio, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte quelle effettuate a qualsiasi altro titolo, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.
- Sono, altresì, da considerare manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.
29. Soggetto organizzatore: è il soggetto responsabile dello svolgimento ed esito dell'attività rumorosa temporanea. Può essere: il committente (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) o un suo delegato/incaricato/designato (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) cioè colui che organizza, in proprio o per conto terzi, una delle attività temporanee ovvero mobili sopra definite (in termini di uomini, mezzi e procedure).
30. Responsabile della gestione del rumore: è colui al quale il soggetto organizzatore attribuisce i seguenti compiti:

- a) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al rispetto dei limiti autorizzati, comprese le eventuali misure fonometriche di autocontrollo;
 - b) informare la persone che operano per l'organizzatore affinché adottino gli accorgimenti di cui al punto precedente;
 - c) informare la popolazione residente nei luoghi, potenzialmente disturbati dall'attività organizzata.
31. Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni.
 32. Opere: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ecc.
 33. Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi al chiuso o all'aperto, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
 34. Impianto a ciclo produttivo continuo: quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; quello il cui esercizio sia regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. L'impianto viene definito esistente se in esercizio, o autorizzato all'esercizio, o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 11/12/1996.
 35. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) (altrimenti detta Valutazione Previsionale di Impatto Acustico VPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di prevederne la compatibilità con il contesto in cui andrà a collocarsi.
 36. Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico descrittivo, mediante misure fonometriche e altre valutazioni, sulle sorgenti di rumore riferibili ad un'opera o ad una attività esistente.
 37. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA): documento tecnico richiesto in fase di progettazione di un'opera, ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie o di aree attrezzate per attività suscettibili di una particolare tutela, valutandone la compatibilità con la situazione acustica esistente.
 38. Tecnico competente in acustica: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Ulteriori dettagli sono disponibili all'Art. 5.

Capo 2

Limiti di rumore per sorgenti sonore fisse e mobili

Art. 8 Riferimenti

1. Tutti i limiti riportati nel presente capo sono definiti nella L. 447/95, nel D.P.C.M. 14/11/1997 a cui si rinvia. A maggior agio si richiamano in sintesi i punti principali.

Art. 9 Piano di classificazione acustica

1. Il Piano di classificazione acustica (PCA) del Comune di Volpago del Montello (a cui si rimanda) suddivide il territorio comunale in zone con differenti classi acustiche. Queste sono definite nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, qui sotto trascritta.

Tabella 1: Classificazione del territorio comunale

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

2. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, nel funzionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili va verificato il rispetto dei limiti di rumore, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/1995, riportati negli articoli successivi del presente capo.

Art. 10 Valori limite di emissione

1. I "valori limite di emissione" sono riportati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, qui sotto trascritta.

Tabella 2: Valori limite di emissione -Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 6:00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. I valori di emissione sono misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
3. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali i valori limite assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

Art. 11 Valori limite di immissione assoluta

1. I "valori limite assoluti di immissione" sono riportati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997, qui sotto trascritta.

Tabella 3: valori limite di immissione - Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 6:00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

2. I valori di immissione assoluta sono misurati nell'ambiente esterno in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (LA).
3. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali i valori limite assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Art. 12 Valori limite di immissione differenziale

1. I "valori limite differenziali di immissione" vanno verificati all'interno degli edifici, esclusi

quelli in cui si svolgono attività produttive, in ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione" sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. I valori limite differenziali di immissione non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, se valgono entrambe le condizioni seguenti:
 - a) il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA in periodo diurno ed a 40 dBA in periodo notturno;
 - b) il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno ed a 25 dBA durante il periodo notturno.
3. I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - a) dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - c) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - d) da impianti a ciclo continuo esistente.
4. I valori limite differenziali di immissione non si applicano all'interno delle classi VI del Piano di classificazione acustica.

TITOLO 3

INFRASTRUTTURE

Art. 13 Inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

1. I limiti massimi per il rumore da traffico stradale sono definiti dal D.P.R. n. 142/2004 a cui si rinvia. A maggior agio si richiamano in sintesi i punti principali.
2. I limiti massimi al rumore da traffico stradale dipendono dal fatto che si tratti di infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione, dal tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 285/1992), dalla distanza, dal tipo di ricettore e dal periodo di osservazione.
3. Nel caso di fasce suddivise in due parti, la più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la più distante è identificata come "fascia B".
4. Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Tabella 4:

Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

Tabella 5:

Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ...)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA		Diurno dBA
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

5. All'esterno delle rispettive fasce di pertinenza, il traffico stradale concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
6. Qualora i valori limite per le infrastrutture, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato, a centro stanza e a finestre chiuse, il rispetto dei seguenti limiti:
 - e) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - f) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - g) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
7. In caso di infrastrutture stradali esistenti o con progetto definitivo approvato, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Capo 1

Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

Art. 14 Riferimenti

1. Quanto riportato nel presente capo è definito nella L. 447/95 (e decreti attuativi), nel D.P.C.M. 14/11/1997, nel D.M. 16/03/1998, nel D.P.R. n. 227/2011 e nelle D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008 a cui si rinvia. A maggior agio si richiamano in sintesi i punti principali.

Art. 15 Scopo

1. La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (detta anche Valutazione previsionale di impatto acustico) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progetto dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del titolo abilitativo, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto della normativa acustica vigente.
2. Il potenziale mancato rispetto dei limiti dimostrato nella DPIA costituisce elemento ostativo al titolo abilitativo.

Art. 16 Campo di applicazione

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:
 - a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La DPIA va inoltre presentata nei procedimenti edilizi (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) riguardanti:
 - a) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti che abilitino alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture citati al punto precedente;
 - c) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
3. Per opere, di cui ai precedenti commi 1 e 2, soggette ad autorizzazione edilizia, la documentazione va allegata alla domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla comunicazione di inizio lavori

asseverata (CILA).

4. Qualora dopo la presentazione della DPIA subentrino modifiche al progetto che hanno influenza sull'impatto acustico, la DPIA deve essere aggiornata o integrata.
5. Qualora la DPIA sia stata già prodotta, in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e/o in occasione della presentazione della segnalazione certificata di agibilità (SCA), deve essere aggiornata ed integrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto.
6. In caso di subentro in una attività, la DPIA deve essere redatta. La DPIA può essere sostituita da una dichiarazione a firma del titolare e di un Tecnico competente in acustica qualora si presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) l'attività precedente ha depositato presso il Comune una DPIA (o VIA) non più di 5 anni prima e l'istruttoria si era conclusa positivamente;
 - b) con riferimento alla citata DPIA, la nuova gestione mantiene senza modifiche tutti gli elementi che possono influire sulla rumorosità emessa come: l'edificio, gli spazi utilizzati, gli impianti, gli orari, la modalità di gestione, il tipo di clientela;
 - c) con riferimento alla citata DPIA non sono sopraggiunti nuovi ricettori;
 - d) con riferimento alla citata DPIA non sono sopraggiunte modifiche sostanziali al rumore residuo.
7. La DPIA deve essere inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.
8. L'assenza della DPIA, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 17 Tecnico competente

La DPIA (anche se in modalità semplificata) deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica.

Art. 18 Modalità di redazione della DPIA

1. La DPIA va redatta secondo i criteri indicati dal Titolo 1 delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della L. N. 447/1995" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/1995", documenti approvati con D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008, n.3.
2. L'elaborato deve permettere il confronto tra due scenari ovvero lo stato di fatto e quello di progetto, distinguendo la quota di rumorosità indotta dalla sola attuazione del progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore già presenti sul territorio.
3. La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.
4. La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l'esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di emissione e di immissione, sia assoluti che differenziali.
5. Ai fini della valutazione devono essere considerate anche le strutture edilizie contenenti

ambienti abitativi o le aree esterne attrezzate per la permanenza di persone non ancora realizzate ma per le quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter di autorizzazione.

6. Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi atti a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.
7. Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività produttiva in esame o dell'opera di progetto.
8. La DPIA potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
9. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie, anche al fine di evitare che sul tempo a lungo termine le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 14/11/1997 e che si possa determinare un incremento dei livelli sonori nelle aree di quiete individuate ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 194/2005.
10. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam" (Valutazione di impatto acustico, VIA), allo scopo di verificare la rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività, in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente apportate, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.
11. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'adozione di sistemi di mitigazione dell'impatto acustico al fine di garantire il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni vigenti in materia.
12. Per l'esame della DPIA e per i controlli relativi alla stessa, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del supporto di A.R.P.A.V..

Art. 19 Attività a bassa rumorosità

1. Come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la DPIA le "attività a bassa rumorosità" le seguenti attività:
 1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.

15. Attività di intermediazione monetaria.
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica - software.
 20. Attività di informatica - house.
 21. Attività di informatica - internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 30. Lavanderie e stirerie.
 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Liuteria.
 42. Laboratori di restauro artistico.
 43. Riparazione di beni di consumo.
 44. Ottici.
 45. Fotografi.
 46. Grafici.
2. L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di impatto Acustico non si applica al caso di "ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari", qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 3. L'esclusione dall'obbligo di presentare la DPIA deve essere dichiarata come da modulo allegato al presente Regolamento.
 4. La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività.
 5. Nel caso di successive modifiche che portino l'attività al di fuori dell'elenco delle attività citate nel presente articolo, è necessario presentare la prevista DPIA.
 6. Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica

comunale ed i limiti differenziali di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere resa (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. n. 447/1995) mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
8. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni caso richiedere la presentazione della Documentazione Previsionale di Impatto acustico (anche in forma completa) qualora ritenga che la nuova attività possa essere fonte di inquinamento acustico.

Art. 20 DPIA semplificata

1. La DPIA può essere resa in modalità semplificata per le attività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi o operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropica.
2. Sono esclusi dalla possibilità di produrre una DPIA semplificata gli impianti adibiti ad attività industriale, artigianale o attività produttiva.
3. La DPIA semplificata non può essere prodotta in riferimento a ricettori o aree inserite nella classe acustica I dal Piano di classificazione acustica comunale e dei seguenti ricettori: ospedali, case di cura o di riposo, scuole.
4. Nella DPIA semplificata dovranno essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività e indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - b) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o l'attività e delle aree in cui sono inseriti i ricettori di cui al punto precedente;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via aerea o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
5. Per opere soggette ad autorizzazione edilizia, qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di agibilità (SCA) non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o alle attività previste dal progetto, sarà sufficiente produrre una DPIA semplificata riportante almeno le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai ricettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o

- ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali, case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
- e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.
6. Nei casi di cui al precedente comma, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata ed integrata all'atto della presentazione della specifica domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti ed alle attività rumorose.
7. Contestualmente alla presentazione della DPIA semplificata, dovranno essere indicate le scelte adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'opera nei confronti dei fabbricati o delle aree maggiormente esposte, uniformandosi ai seguenti principi generali, comunque validi:
- a) Nella progettazione degli edifici, gli ambienti ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, e le relative aperture verso l'esterno, andranno posizionati sui lati della costruzione che coinvolgano meno i ricettori.
 - b) Per le aree esterne dove siano prevedibili attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, anche in relazione all'ubicazione di porte, portoni e vani adibiti a magazzino, dovranno essere previste dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori, tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'attenuazione da parte di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto.
 - c) Le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile sui ricettori.

Art. 21 Sistemi di Gestione Ambientale

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale la documentazione in materia di impatto acustico prevista dal proprio sistema di gestione ambientale potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della L. n. 447/1995 solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nel presente documento.

Art. 22 Criteri e valutazioni specifiche per ecosistemi

I criteri ed i metodi di valutazione indicati nel presente capo sono finalizzati alla caratterizzazione dell'impatto delle sorgenti di rumore sugli ambienti, con riferimento alla fruizione umana. Quando si tratti di valutare gli effetti del rumore sugli ecosistemi o su singole specie biologiche, nei casi in cui si debba garantirne una elevata protezione, può rendersi necessario utilizzare parametri e metodi di valutazione diversi, basati sulle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia.

Capo 2

Valutazione di impatto acustico (VIA)

Art. 23 Riferimenti

1. Quanto riportato nel presente capo è definito nella L. 447/95 (e decreti attuativi), nel D.P.C.M. 14/11/1997, nel D.M. 16/03/1998 e nelle D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008 a cui si rinvia. A maggior agio si richiamano in sintesi i punti principali.

Art. 24 Scopo

La valutazione di impatto acustico (VIA) ha l'obiettivo di documentare rilievi di rumore e valutazioni eseguite su sorgenti sonore già esistenti le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio.

Art. 25 Campo di applicazione

1. La VIA può essere richiesta dalla Amministrazione Comunale anche (ma non solo): nella fase di "post operam" come collaudo acustico di un'opera recentemente ultimata o di una attività recentemente avviata; come collaudo acustico di un sistema di mitigazione realizzato; a seguito di segnalazioni sulla rumorosità emessa da soggetti da essa disturbati. Può essere richiesta anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della L. n. 447/1995.
2. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la VIA di una opera/attività nei confronti di tutti i ricettori o di una sola parte di essi.

Art. 26 Tecnico competente

La documentazione tecnica (VIA) (anche se in modalità semplificata) deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica.

Art. 27 Modalità di redazione della VIA

1. La VIA va redatta secondo i criteri indicati dal Titolo 1 delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/1995" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/1995", documenti approvati con D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008, n.3.
2. Qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, o al rilascio del provvedimento di autorizzazione.
3. Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vigenti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività o dell'opera in esame.
4. La Valutazione di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
5. La VIA va inoltrata al Settore del Comune che la richiede o che risulta essere il titolare dell'istruttoria.

Art. 28 Sistemi di Gestione Ambientale

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale la documentazione in materia di impatto acustico prevista dal proprio sistema di gestione ambientale potrà essere utilizzata per

i fini di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nel presente documento.

Capo 3

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

Art. 29 Riferimenti

1. Quanto riportato nel presente capo è definito nella L. 447/95 (e decreti attuativi), nel D.P.C.M. 14/11/1997, nel D.M. 16/03/1998, nel D.P.R. n. 227/2011 e nelle D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008 a cui si rinvia. A maggior agio si richiamano in sintesi i punti principali.

Art. 30 Scopo

1. La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del titolo abilitativo, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
2. Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

Art. 31 Campo di applicazione

1. La Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) va prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle seguenti tipologie di opere:
 - a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - b) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2, della L. n. 447/1995 (richiamati all'Art. 16 del presente Regolamento), per le quali si richieda la predisposizione di una documentazione di impatto acustico. Un'opera è considerata prossima se il suo contributo al rumore ambientale non è trascurabile.
2. La VPCA va inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.
3. L'assenza della VPCA, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 32 Tecnico competente

La documentazione tecnica (VPCA) (anche se in modalità semplificata) deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica.

Art. 33 Modalità di redazione della VPCA

1. La VPCA va redatta secondo i criteri indicati dal Titolo 3 delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/1995" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione de/la documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/1995", documenti approvati con D.D.G. A.R.P.A.V. 29/1/2008, n.3.
2. La valutazione deve essere riferita a tutta l'area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.
3. Nel caso in cui l'opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni

impiantistiche previste dal progetto).

4. Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulti idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.
5. Nella VPCA dovrà essere valutato anche il rispetto dei limiti previsti per le infrastrutture di trasporto indicati nei rispettivi decreti come, ad esempio: D.P.R. 30/3/2004, n. 142 per il traffico veicolare.
6. Qualora la valutazione dimostri il mancato rispetto dei limiti vigenti, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) negare il rilascio dell'autorizzazione/permesso al progetto;
 - b) prescrivere modifiche progettuali atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con rumore superiore ai limiti;
 - c) prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica, attivi o passivi, a protezione dei ricettori, in modo che presso questi ultimi i livelli sonori siano riportati al di sotto dei limiti prescritti;
 - d) concedere l'autorizzazione/permesso al progetto e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica, i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione.

Art. 34 VPCA semplificata

1. In assenza di sorgenti di rumore e nel caso di aree o edifici in progetto posti esternamente alle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto, a distanza da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dal traffico veicolare, la valutazione previsionale del clima acustico può limitarsi a riportare le seguenti indicazioni:
 - a) una descrizione del territorio interessato e delle eventuali sorgenti di futura realizzazione, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree di progetto maggiormente esposte;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente per l'area di progetto e le aree limitrofe;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.
2. La procedura semplificata può essere adottata anche qualora l'unica sorgente di rumore significativa sia una strada utilizzata essenzialmente per raggiungere i fondi limitrofi e sia priva di traffico di attraversamento.
3. La procedura semplificata non può essere adottata in presenza di:
 - a) ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal piano di classificazione acustica comunale;
 - b) ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela, quali ad esempio scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, inseriti nelle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle previste al comma seguente.

TITOLO 5

EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

Capo1

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 35 Campo di applicazione

Il presente Capo si applica alle attività dei cantieri temporanei e assimilabili per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature rumorose.

Art. 36 Disposizioni di carattere generale

1. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D.Lgs. 262/2002.
2. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi disponibili per contenere il livello di rumore emesso dal cantiere. Si citano, ad esempio: eseguire le lavorazioni più rumorose lontano da edifici o da ambienti con la presenza stabile di persone; posizionare correttamente i carter; spegnere le attrezzature e i mezzi quando non utilizzati; posare barriere acustiche temporanee in prossimità delle sorgenti di rumore o a protezione di ricettori vicini.
4. L'Amministrazione Comunale potrà adottare specifiche disposizioni per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.
5. L'Amministrazione Comunale, in casi particolari o a seguito di lamentele, potrà definire limiti di rumore e di orario diversi da quelli citati agli articoli seguenti. Analogamente potrà richiedere una Valutazione di impatto acustico (VIA) o una Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), anche a cantiere già avviato.

Art. 37 Limiti di rumore

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere si intende autorizzato in deroga ai limiti previsti dal Piano di classificazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997 (come da Art. 9 a Art. 12 del presente Regolamento), all'atto dell'emanazione del titolo abilitativo o della specifica autorizzazione a realizzare i lavori per i quali si avvia il cantiere.
2. Nell'esercizio dei cantieri non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, da rilevare in facciata ad edifici contenenti ambienti abitativi.

Ricettori	Limite assoluto di immissione [dBA]
Ospedali, case di cura o di riposo Scuole (durante l'orario di utilizzo) Ricettori in classe I	65
Ricettori in classe II, III, IV o V	70

3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori o in fabbricati ad esso collegati, si considera il limite di 55 dBA, da rilevarsi all'interno di ambienti abitativi sia a finestre aperte che a finestre chiuse.
4. I limiti riportati nel presente articolo si intendono di livello equivalente (L_{eq}) riferito a 1 ora, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998; non vengono applicate penalizzazioni per componenti tonali o impulsive.

Art. 38 Limiti di orario

1. Nei cantieri edili o assimilabili, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora determini il superamento dei limiti previsti dal Piano di classificazione acustica, è consentito dal lunedì al venerdì nei seguenti orari.

Classe di appartenenza del ricettore	Orario per le attività rumorose
I, II, III, IV o V	8:00-12:00 e 14:00-19:00

2. Nei cantieri stradali od assimilabili (compresi quelli per la manutenzione del verde pubblico lungo le strade) in prossimità o all'interno delle zone abitate, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora determini il superamento dei limiti previsti dal Piano di classificazione acustica, è consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Art. 39 Deroghe ai limiti di rumore e di orario

1. Le attività del presente Capo che non possano rispettare i limiti di rumore ed orario indicati agli Art. 37 e Art. 38, possono svolgersi previo ottenimento di specifica autorizzazione in deroga.
2. La richiesta di deroga dovrà essere presentata entro 30 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose e dovrà essere sottoscritta dall'esecutore dei lavori.
3. La richiesta di deroga dovrà contenere:
 - a) descrizione delle motivazioni eccezionali e contingenti per cui viene chiesta la deroga;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA);
 - c) cronoprogramma delle attività rumorose indicando date e orari delle lavorazioni rumorose;
 - d) elenco delle macchine impiegate corredate da dati sulla rumorosità;
 - e) descrizione delle misure di mitigazione per il contenimento del rumore che si intendono porre in atto;
 - f) nome e recapiti del responsabile della gestione del rumore per il cantiere. Tale soggetto dovrà essere sempre reperibile e dovrà occuparsi di attuare gli accorgimenti utili per minimizzare il disagio alle persone.
4. L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e sentito

eventualmente il parere di A.R.P.A.V., rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga indicando i limiti di rumore e gli orari da rispettare, le misure minime da applicare per ridurre al minimo il disturbo a terzi ed il tempo di validità della deroga. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere anche l'esecuzione di misure di rumore come verifica dei livelli di rumore subiti dai ricettori.

5. Qualora sia concessa la deroga per l'attività rumorosa, oltre a quanto previsto all'Art. 36 e nel documento di deroga stesso, dovranno essere attuate le seguenti disposizioni:
- a) adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali atti a diminuire le emissioni di rumore;
 - b) adottare tutte le possibili misure organizzative per ricondurre le attività più rumorose nelle fasce orarie di cui all'Art. 38;
 - c) almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose, informare i ricettori più disturbati mediante avvisi e/o mediante l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere riportando: indicazione dei giorni e degli orari in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose; il nome ed il contatto telefonico del responsabile della gestione del rumore per il cantiere;
 - d) conservare, sul luogo ove viene svolta l'attività, copia dell'autorizzazione per esibirla al personale incaricato di eseguire i controlli.

Art. 40 Servizi pubblici

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti di rumore ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Capo 2

Manifestazioni temporanee rumorose

Art. 41 Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Capo le manifestazioni, gli eventi, le attività e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile che generano un rumore tale da essere percepibile da soggetti che non vi partecipano. Si elencano in modo indicativo, non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati (concerti, serate musicali, feste, sagre, ballo, cinema all'aperto...);
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quanto altro (piano bar, serate musicali, feste, ballo...);
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - d) eventi o attività simili ai precedenti

Art. 42 Disposizioni di carattere generale

1. L'organizzatore dell'evento dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali atti a contenere le emissioni di rumore e ad eliminare i rumori non necessari. Si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: posizionare gli impianti di amplificazione acustica lontano dai ricettori ed orientati in diversa direzione; posizionare delle barriere acustiche dietro ed ai lati dei diffusori sonori; posizionare l'arredo esterno in modo da allontanare i partecipanti alla manifestazione dai ricettori; convogliare il parcheggio di auto in luoghi lontani da abitazioni; regolare l'afflusso ed il deflusso delle persone; contenere il rumore antropico dei partecipanti; diminuire il volume della musica verso la fine dell'evento; contenere il rumore di impianti a servizio dell'evento (generatori, compressori, ...) ponendoli lontano da ricettori e/o posando delle barriere acustiche; mantenere i serramenti chiusi.
2. L'organizzatore dell'evento dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali per contenere la durata e l'orario delle emissioni sonore. Si citano come esempi: eseguire attività di montaggio e smontaggio (quando fonti di rumore) dalle 9:00 alle 20:00; eseguire le pulizie dalle 7:30 alle 20:00; anticipare l'orario di fine evento (anticipando l'orario di inizio o riducendo le eventuali pause).
3. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.
4. La violazione di una o più caratteristiche di cui agli articoli successivi del presente articolo, sono motivo automatico di divieto per l'organizzazione di ulteriori manifestazioni nello stesso luogo. Per poter eseguire nuovamente attività temporanee come previsto nel presente articolo, sarà necessario eseguire una richiesta di deroga come previsto dall'Art. 45.

Art. 43 Manifestazioni temporanee a bassa rumorosità

1. Si considerano manifestazioni temporanee a bassa rumorosità le manifestazioni temporanee che rispettano i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997 (come da Art. 9 a Art. 12 del presente Regolamento).
2. Le manifestazioni a bassa rumorosità sono autorizzate senza limiti sul numero di giorni nell'anno o nel mese.
3. Le manifestazioni di cui al presente articolo non necessitano di alcuna richiesta o

Art. 44 Manifestazioni temporanee a media rumorosità

1. Si considerano manifestazioni temporanee a media rumorosità le manifestazioni temporanee che superano i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997 (come da Art. 9 a Art. 12 del presente Regolamento) ma che rispettano i limiti di rumore e di tempo citati nel comma seguente.
2. Le manifestazioni temporanee a media rumorosità, si intendono autorizzate in deroga purché presentino tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) non devono svolgersi per più di 6 giorni nell'arco di un mese e per più di 15 giorni nell'arco di un anno presso il medesimo luogo o il medesimo locale pubblico;
 - b) devono iniziare dopo le ore 9:00 e devono cessare entro le 23:00 o, per i sabati ed i prefestivi, entro le 24:00, con interruzione pomeridiana fra le 12:30 e le 15:00;
 - c) non vengono superati i livelli di rumore indicati nella tabella seguente, rilevati in facciata (o sul davanzale di una finestra/porta aperta) o, per aree naturalistiche vincolate, in prossimità di alberi:

Ricettori	Limite assoluto di immissione [dBA]
Ospedali, case di cura o di riposo Scuole (durante l'orario di utilizzo) Ricettori in classe I	65
Ricettori in classe II, III, IV o V	70

- d) qualora l'attività temporanea e un ricettore si trovino nello stesso edificio o in edifici connessi, non viene superato il livello di rumore pari a 55 dBA rilevato all'interno degli ambienti abitativi più esposti nella condizione di finestre chiuse.
3. I limiti di rumore riportati al comma precedente si intendono di livello equivalente (L_{eq}) riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998; non vengono applicate penalizzazioni per componenti tonali o impulsive.
4. Le manifestazioni temporanee aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate nel presente articolo non sono autorizzate in deroga ai limiti del Piano di classificazione acustica e del D.P.C.M. 14/11/1997. Possono essere autorizzate previa richiesta come indicato all'articolo seguente.
5. Le manifestazioni di cui al presente articolo dovranno essere comunicate al Comune almeno 10 giorni prima (mediante modulo allegato), presentando una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche riportate al comma 1; copia della comunicazione e della ricevuta di accettazione dovrà essere conservata nel luogo dell'evento per esibirla al personale incaricato di eseguire i controlli.
6. Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà limitare (in numero di giorni, orari o rumore) o negare la possibilità di altre manifestazioni a media rumorosità; potrà altresì richiedere quanto previsto per le attività ad alta rumorosità.

Art. 45 Manifestazioni temporanee ad alta rumorosità

1. Si definiscono manifestazioni temporanee ad alta rumorosità quelle che non rispettano i limiti di rumore e/o di tempo delle manifestazioni a media rumorosità (Art. 44).

2. Si considerano manifestazioni ad alta rumorosità anche eventi organizzati all'interno di aree naturalistiche protette che prevedono come elemento caratterizzante la diffusione di musica mediante diffusori sonori elettroacustici.
3. Le manifestazioni temporanee ad alta rumorosità possono essere autorizzate in deroga, previa richiesta presentata almeno 30 giorni prima dell'evento, per motivazioni eccezionali e contingenti oppure per un interesse sociale e generale.
4. La richiesta di deroga dovrà contenere:
 - a) descrizione delle motivazioni per cui viene chiesta la deroga;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (anche verso aree naturalistiche vincolate);
 - c) cronoprogramma delle attività rumorose indicando gli orari per il montaggio dell'allestimento (se fonte di rumore), per la manifestazione temporanea, per lo smontaggio dell'allestimento (se fonte di rumore) e per le pulizie;
 - d) descrizione della manifestazione;
 - e) il numero di partecipanti stimato;
 - f) descrizione delle misure di mitigazione per il contenimento del rumore e dell'orario che si intendono porre in atto;
 - g) nome e recapiti del responsabile della gestione del rumore per la manifestazione. Tale soggetto dovrà essere sempre reperibile e dovrà occuparsi di attuare gli accorgimenti utili per minimizzare il disagio ai ricettori.
5. L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni, e sentito eventualmente il parere di A.R.P.A.V., rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga indicando i limiti di rumore e gli orari da rispettare nonché le misure minime da applicare per ridurre al minimo il disturbo a terzi ed agli ecosistemi.
6. Qualora sia concessa la deroga per la manifestazione, oltre a quanto previsto nel documento di deroga stesso, dovranno essere attuate le seguenti disposizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali atti a diminuire le emissioni di rumore;
 - b) adottare ogni possibile misura organizzativa per ricondurre il più possibile le attività più rumorose nelle fasce orarie di cui Art. 44;
 - c) almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose, gli organizzatori dovranno apporre ben visibili avvisi in prossimità dell'area di svolgimento della manifestazione rendendo noti: giorni ed orari in cui si svolgerà la manifestazione; il nome ed il contatto telefonico del responsabile della gestione del rumore per la manifestazione;
 - d) conservare sul luogo ove viene svolta la manifestazione copia dell'autorizzazione per esibirla al personale incaricato di eseguire i controlli.
7. L'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso della manifestazione, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora.

Art. 46 Esenzioni

1. I seguenti eventi, pur mantenendo l'obbligo (se non diversamente specificato) del rispetto dei limiti di rumore, di orario e del numero di giorni per le attività a media rumorosità (Art. 44), sono esentati dalle procedure di comunicazione:
 - a) I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche qualora di durata non superiore a 4 ore, che si svolgano in periodo diurno (non oltre le ore 22,00) e non usufruiscano di supporti musicali.
 - b) Le processioni religiose di qualsiasi professione.

- c) Le manifestazioni itineranti di bande e gruppi musicali, in deroga anche ai limiti di rumore se comprese nell'orario 10:00-20:00.
 - d) Le sfilate di carri allegorici, in deroga anche ai limiti di rumore.
 - e) L'utilizzo di campane od orologi campanari o di altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto, utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, purché nel rispetto del vigente Decreto del Vescovo di Treviso.
 - f) Eventi organizzati dalle scuole statali e paritarie del Comune di Volpago del Montello.
 - g) Saggi degli allievi di corsi musicali o artistici.
 - h) Attività estive ricreative per bambini e ragazzi (grest parrocchiali, centri estivi o simili) qualora eventuali impianti elettro-amplificati abbiano potenza inferiore a 300 W e siano utilizzati solo nei giorni feriali ed il sabato mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - i) Le seguenti sagre paesane con estensione dell'orario fino alle 24.00, numero di giorni mensili fino a 12: Sagra di Santa Maria Maddalena (Volpago d. M.); Sagra parrocchiale di Santa Maria addolorata (Venegazzù); Sagra di Selva (Selva); Sagra della Madonna del Rosario (Santa Maria della Vittoria); Festa di San Carlo (Volpago d.M.)
 - j) Eventi patrocinati dal Comune di Volpago del Montello;
 - k) Eventi organizzati dal Comune di Volpago del Montello, anche in deroga agli orari, al numero di giorni ed ai limiti di rumore.
2. Gli eventi di cui al presente articolo possono essere derogati per gli orari o i limiti di rumore solo in casi eccezionali; in tal caso dovrà essere presentata richiesta di deroga (come da Art. 45) entro 30 giorni prima dell'evento; la deroga potrà essere concessa o negata.
3. In ogni caso, qualora ritenuto importante per il contenimento dell'inquinamento acustico, o a seguito di lamentele da parte di soggetti disturbati, l'Amministrazione Comunale può limitare i tempi ed il rumore massimo consentito alle attività del presente articolo o richiedere la presentazione di documenti e valutazioni citati agli Art. 44 e Art. 45.

TITOLO 6

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE SORGENTI

Art. 47 Disturbo alla quiete pubblica

Si rimanda al Regolamento di polizia urbana e polizia rurale.

Art. 48 Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

I luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione o di manifestazioni temporanee, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, nell'esercizio dell'attività sono tenuti al rispetto del D.P.C.M. n. 215/1999 e sue eventuali ss. mm. il., oltre che delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 49 Avventori di pubblici esercizi e circoli privati

Fatte salve le misure per il rispetto dei limiti del Piano di classificazione acustica (vd da Art. 9 Art. 10 ad Art. 12), il titolare del pubblico esercizio o del circolo privato deve adottare adeguate modalità di gestione dell'attività tali da non creare disturbo a terzi, facendosi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze della pertinenza esterna.

Art. 50 Pubblicità Fonica

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito su veicoli in movimento, all'esterno delle aree di Classe I del Piano di Classificazione acustica comunale, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00; la pubblicità fonica non deve superare i limiti di rumore stabiliti nel Piano di classificazione acustica comunale.

Art. 51 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito dal 1° aprile al 30 ottobre, dalle ore 6.00 alle 23.00, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che dovranno essere documentate.
2. Il dispositivo dovrà essere posto il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine deve essere presentata una Documentazione Previsionale di impatto Acustico (DPIA).

Art. 52 Attività agricole a carattere temporaneo

Sono derogate dal rispetto dei limiti di rumore le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili dalle 7.30 alle 20.00, esclusi i giorni festivi.

Art. 53 Fuochi d'artificio

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, sono vietati su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. Veneto 10/5/1999.

2. Qualora siano autorizzati, rientrano nella categoria di manifestazioni temporanee con la conseguente applicazione di quanto previsto nel presente Regolamento (vd da Art. 41 ad Art. 46).

Art. 54 Macchine da giardino

Si rimanda al Regolamento di polizia urbana e polizia rurale.

Art. 55 Servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade

1. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità non sono soggetti a limiti di orario.
2. Tali attività non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Art. 56 Emissioni sonore prodotte dai veicoli

Si rimanda al Codice della strada vigente

Art. 57 Dispositivi sonori di allarme

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti il funzionamento ad un massimo di 10 minuti.
2. Le emissioni sonore generate non devono essere confondibili con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o dei corpi di polizia.

Art. 58 Attività motoristiche

Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgano attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, sono disciplinate dal D.P.R. 3/4/2001, n. 304.

Art. 59 Segnalazioni sonore - sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 5.45 alle ore 22.15, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 60 Altre sorgenti sonore

1. Altre sorgenti sonore sono disciplinate dal “Regolamento di Polizia urbana e polizia rurale” e dal “Regolamento comunale di polizia rurale”. In caso di contrasti fra i diversi regolamenti, vale il presente “Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico”.

TITOLO 7

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Art. 61 Scopo

1. Scopo del presente titolo è la riduzione all'esposizione umana al rumore all'interno degli edifici. Per ottenere ciò vengono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera.
2. Il riferimento è il D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" a cui si rimanda per tutti i dettagli.
3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto è condizione necessaria per la agibilità.

Art. 62 Campo di applicazione

1. Si applica agli ambienti abitativi raggruppati in 7 categorie, definite dal D.P.C.M. 5/12/1997 e qui riportate:

Tabella 6: Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria	Descrizione
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

2. Per gli ambienti abitativi sopra citati, il presente Titolo si applica agli edifici, o a parte di essi, in progetto di: costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso.
3. Nel caso di ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso si applica ai soli ambienti oggetto della modifica ed agli ambienti le cui prestazioni acustiche passive possono cambiare a causa dell'intervento.

Art. 63 Definizioni

1. R'_w : indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti.
2. $D_{2m,nT,w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata.
3. $L'_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato.
4. L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow.
5. L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.
6. Componenti degli edifici: le partizioni orizzontali e verticali.
7. Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi: relazione dove viene descritto l'edificio, i componenti edilizi ed impiantistici, i materiali, le prestazioni acustiche previste ed il confronto

con i limiti, il metodo di calcolo utilizzato, le indicazioni di posa dei materiali. Viene altresì detta ‘valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi’.

8. Collaudo dei requisiti acustici passivi: insieme di prove sperimentali dei requisiti acustici passivi, eseguite ad edificio completamente ultimato, in base alle norme tecniche citate nel decreto (eventualmente aggiornate).
9. Professionista abilitato: Tecnico competente in acustica.
10. Per ulteriori definizioni e dettagli si rimanda al D.P.C.M. 5/12/1997.

Art. 64 Limiti

1. Si riportano i valori di limite delle prestazioni acustiche previste dal citato decreto.

Tabella 7: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categorie di edifici	Parametri				
	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	25
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	25

2. Per sciogliere eventuali dubbi interpretativi si rimanda alla norma tecnica UNI 11367 “Classificazione acustica delle unità immobiliari”.

Art. 65 Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi

1. Per opere soggette ad autorizzazione edilizia, la relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi (altresì detta ‘valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi’) va allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), oppure ad altro titolo edilizio abilitativo.
2. La relazione di cui al comma precedente può essere sostituita da una dichiarazione a firma del progettista (come da modulo allegato al presente Regolamento) ove afferma che il progetto presentato comprende i sistemi costruttivi ed i materiali adeguati al rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997.
3. La dichiarazione o la relazione di calcolo di cui ai commi precedenti devono tenere in considerazione anche quanto citato all’art. Art. 66, in merito al rumore di impianti esterni.
4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere la relazione di progetto dei requisiti acustici passivi nei casi in cui questi vengano considerati particolarmente importanti. Si citano, ad esempio, gli edifici con destinazione d’uso mista.
5. Qualora l’intervento edilizio non rientri nel campo di applicazione del D.P.C.M. 5/12/1997, dovrà essere presentata una dichiarazione in tal senso a firma del progettista incaricato o di un Tecnico competente in acustica.
6. Nel caso di interventi edilizi in cui i vincoli di tipo monumentale, storico o paesaggistico limitino le possibilità di intervento rendendo impossibile (in parte o in toto) il rispetto dei limiti del D.P.C.M. 5/12/1997, è richiesto quanto segue:
 - a) raggiungere il rispetto dei limiti per i componenti edilizi in cui è possibile;

- b) per i componenti edilizi in cui non è possibile il rispetto dei limiti, migliorare le prestazioni rispetto allo stato attuale o, se non è possibile, non peggiorarle;
- c) nella relazione di progetto dei requisiti acustici passivi, documentare le motivazioni che impediscono il rispetto dei limiti; nella stessa riportare le prestazioni previste per ogni componente edilizio ed il miglioramento rispetto allo stato attuale.

Art. 66 Impianti esterni

1. Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Titolo, gli impianti esterni (come ad esempio gruppi frigoriferi, pompe di calore, macchine per il ricambio dell'aria) devono essere posizionati in luoghi e modi tali da non arrecare disturbo ai vicini sia per via aerea che attraverso la trasmissione di vibrazioni.
2. Qualora si rientri nei casi in cui è richiesta la produzione di una Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (come da Art. 16), gli impianti esterni devono rientrarvi come sorgenti sonore che concorrono all'impatto acustico.
3. Qualora non si verifichi il caso di cui al comma precedente, il rumore degli impianti esterni (presi nel loro insieme) a servizio di un edificio o di una unità abitativa, non deve superare il limite di 40 dBA in facciata di altri edifici o di altre unità abitative.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi dovrà contenere la stima del rumore degli impianti esterni nei confronti dei vicini.
5. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere che la previsione del rumore sia redatta mediante una DPIA.

Art. 67 Rilascio della agibilità

1. A lavori ultimati il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare che l'opera è stata realizzata in conformità a quanto riportato nella Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi (come descritte all'Art. 65) e dovrà dichiarare il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 come da modulo allegato al presente Regolamento. La citata dichiarazione può essere accompagnata dalla relazione di collaudo eseguita da un Tecnico competente in acustica.
2. In sede di verifica della segnalazione certificata di agibilità, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il collaudo dei requisiti acustici passivi. Il collaudo potrà essere richiesto a campione scegliendo i parametri ritenuti più importanti per il caso specifico.
3. Qualora il collaudo non fosse superato, la segnalazione certificata agibilità (SCA) sarà sospesa in attesa che siano apportate le migliorie necessarie a rispettare i limiti e che sia eseguito un successivo collaudo con esito positivo.

Art. 68 Edifici pubblici

In aggiunta a quanto stabilito negli articoli precedenti del presente Titolo, vale quanto previsto dal D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" a cui si rimanda. Il citato decreto prevede in aggiunta anche valutazioni in merito alla intelligibilità della parola e collaudi finali.

Art. 69 Edifici scolastici

In aggiunta a quanto stabilito per gli edifici negli articoli precedenti del presente Titolo, ai sensi del D.M. 18/12/1975, delle modifiche apportate del D.M. 13/09/1977 e dalla Circolare N. 3150 22/05/1967, per gli edifici scolastici il calcolo dei requisiti acustici passivi deve comprendere anche il calcolo di: potere fonoisolante delle strutture divisorie interne fra singoli

spazi; isolamento acustico da rumore di calpestio anche per i solai interni; tempo di riverberazione.

TITOLO 8

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 70 Controlli

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo spettano al Comune che le esercita nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
3. Il controllo sulla corrispondenza fra quanto in essere e quanto riportato nei documenti autorizzati o acquisiti (DPIA, VIA, VPCA, dichiarazioni, ...), sul rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del personale di Polizia Municipale, delle altre forze di Polizia o di personale interno al Comune.
4. Per le funzioni tecniche di controllo, il Comune si avvale dell'A.R.P.A.V.
5. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale di A.R.P.A.V., nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscano fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
6. Negli ambiti di applicazione del presente Regolamento, riportati all'art. 2, qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
7. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a esposti o segnalazioni.

Art. 71 Esposti e segnalazioni

1. Segnalazioni ed esposti andranno debitamente sottoscritti e consegnati o inviati alla Polizia Municipale
2. Nel caso in cui dall'esposto o dalla segnalazione emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio provvederà alla effettuazione dei dovuti controlli e a disporre un accertamento.
3. Nel caso di esposto, il responsabile dell'ufficio darà in ogni caso comunicazione scritta all'esponente in merito alle decisioni ed alle azioni prese.

Art. 72 Ordinanze

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il responsabile del servizio, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune comprese la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 73 Sanzioni amministrative

Spetta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 447/1995 e delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 3, della L. Reg. Veneto n. 21/1999 e ss. mm. ii.

Art. 74 Sanzioni civili e penali

1. Rimane ferma, nei rapporti tra privati, l'applicazione degli articoli 844 e 2043 del Codice Civile.
2. Sono fatte espressamente salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale, oltre a quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

MODULI

Si allegano i moduli citati nel presente regolamento:

1. Dichiarazione di attività a bassa rumorosità;
2. Richiesta di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili;
3. Comunicazione di manifestazione temporanea a media rumorosità;
4. Richiesta di deroga per manifestazione temporanea ad alta rumorosità;
5. Dichiarazione relativa al progetto dei requisiti acustici passivi.

Modulo 1

Dichiarazione di attività stabile a bassa rumorosità

Al Protocollo del Comune di Volpago del Montello

Il sottoscritto

Cognome e nome:.....

nato a: Prov. il

residente a: Prov. CAP

in via/piazza: , n.

Telefono/Cell: C.F.

PEC/Email:

in qualità di

della ditta cod. fiscale/partita IVA

con sede legale a Prov..... Cap.

via/piazza n. tel.

e-mail pec

relativamente alle attività svolte a Prov..... Cap.

via/piazza n. tel.

(altri riferimenti)

dalla dittacod. fiscale/partita IVA

con sede legale a Prov..... Cap.

via/piazza n. tel.

e-mail pec

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

- che l'attività, ai sensi del D.P.R. n. 227/11 (e del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, Art. 19), è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione, in quanto:
 - ☐ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n° (vd. Art. 19 comma 1 del citato Regolamento);
 - ☐ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n°(vd. Art. 19 comma 1 del citato Regolamento) e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico
- che il Comune di Volpago del Montello può richiedere valutazioni previsionali sul rumore emesso (DPIA) o valutazioni di collaudo acustico (VIA) una volta che l'attività sarà avviata

Si allegano alla presente:

- copia della carta di identità;

Luogo e data

Il richiedente (firma).....

Modulo 2
Richiesta di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili

Al Protocollo del Comune di Volpago del Montello

Il sottoscritto

Cognome e nome:.....
nato a: Prov. il
residente a: Prov. CAP
in via/piazza: , n.
Telefono/Cell: C.F.
PEC/Email:

in qualità di
della ditta cod. fiscale/partita IVA
con sede legale a Prov. Cap.
via/piazza n. tel.
e-mail pec

coadiuvato dal Tecnico competente in acustica

Cognome e nome:
iscritto nell'Albo nazionale di Tecnico competenti in acustica (E.N.T.E.C.A.) al n°

per l'attività rumorosa a carattere temporaneo del cantiere

sito in via/piazza n.,
il cui committente è
pratica edilizia n. del
autorizzazione edilizia/Scia/Cila n. del

chiede autorizzazione in deroga (segnare quale deroga viene richiesta)

- ☐ ai limiti di rumore stabiliti dall'Art. 37
- ☐ agli orari stabiliti dall'Art. 38
- ☐
-
-

del 'Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico' del Comune di Volpago del Montello, per le seguenti motivazioni:

.....

.....

.....

.....

comunica i dati del responsabile della gestione del rumore per il cantiere:

Cognome e nome:

nato a: Prov. il

residente a: Prov. CAP

in via/piazza: , numero civico.....

Telefono/Cell: C.F.

e-mail pec

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara sotto la propria responsabilità che:

- L'attività avrà verrà svolta i seguenti giorni:
- L'attività verrà svolta nei seguenti orari
- L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):
-
-
-
-
-
-

.....

.....

.....

.....

.....

- Le attività/attrezzature fonte di rumore saranno le seguenti:

Tipologia, marca, modello	Anno di omologazione	Potenza acustica [dBA]	Impiego giornaliero [ore]

- Il cantiere si trova in prossimità dei seguenti ricettori (elencare i ricettori potenzialmente disturbati e le informazioni richieste nella tabella seguente) (i dati vanno ricavati dalla documentazione previsionale di impatto acustico DPIA):

Tipo di ricettore (abitazione singola, gruppo di abitazioni, condominio, scuola, ospedale, casa di cura, altri edifici o spazi utilizzati da persone)	Distanza dal cantiere [m]	Classe acustica	Livelli di rumore previsti in facciata [dBA]

- Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta saranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative (ricavare dalla documentazione previsionale di impatto acustico DPIA):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dichiara altresì di essere consapevole che il Comune di Volpago del Montello può richiedere misure di rumore durante l'attività

Si allegano alla presente:

- copia della carta di identità;
- documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA);
- planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose e delle strutture di mitigazione rispetto ai ricettori circostanti e ad eventuali siti sensibili;
- cronoprogramma delle attività rumorose.

Luogo e data

Il richiedente (firma).....

Modulo 3

Comunicazione di manifestazione temporanea a media rumorosità

Al Protocollo del Comune di Volpago del Montello

Il sottoscritto

Cognome e nome:.....

nato a: Prov. il

residente a: Prov. CAP

in via/piazza: , n.

Telefono/Cell: C.F.

PEC/Email:

in qualità di

della ditta cod. fiscale/partita IVA

con sede legale a Prov. Cap.

via/piazza n. tel.

e-mail pec

comunica

lo svolgimento della attività denominata

presso il locale/luogo denominato

sito in via/piazza n.,

il giorno/i giorni

dalle ore alle ore

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

- di essere a conoscenza e di aver compreso il 'Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico' del Comune di Volpago del Montello
- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Volpago del Montello può richiedere la verifica del rumore durante la manifestazione
- che la manifestazione è classificata come manifestazione temporanea a media rumorosità (Art. 44 del citato Regolamento)
- che rispetterà i limiti di rumore e di orario per le manifestazioni temporanee a media rumorosità
- che l'evento oggetto della presente comunicazione è il n° del mese di ed il n° dell'anno

dichiara altresì che

- La manifestazione temporanea consisterà in (descrivere dettagliatamente):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Saranno impiegate le seguenti sorgenti sonore:

Tipologia, marca, modello	Quantità	Potenza elettr. [W]	Potenza acustica [dBA]	Ora di inizio e fine

- È prevista la presenza di persone (indicare il numero di persone previsto)

- L'area in cui si svolgerà l'evento ha una superficie di m² e si trova in prossimità dei seguenti ricettori (elencare i ricettori potenzialmente disturbati e le informazioni richieste nella tabella seguente):

Tipo di ricettore (abitazione singola, gruppo di abitazioni, condominio, scuola, ospedale, casa di cura, altri edifici o spazi utilizzati da persone)	Distanza dal luogo dell'evento [m]	Classe acustica

- Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta saranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Si allega alla presente:

- copia della carta di identità.

Luogo e data

Il richiedente (firma).....

Modulo 4

Richiesta di deroga per manifestazione temporanea ad alta rumorosità

Al Protocollo del Comune di Volpago del Montello

Il sottoscritto

Cognome e nome:.....
nato a: Prov. il
residente a: Prov. CAP
in via/piazza: , n.
Telefono/Cell: C.F.
PEC/Email:

in qualità di
della ditta cod. fiscale/partita IVA
con sede legale a Prov. Cap.
via/piazza n. tel.
e-mail pec

coadiuvato dal Tecnico competente in acustica

Cognome e nome:
iscritto nell'Albo nazionale di Tecnico competenti in acustica (E.N.T.E.C.A.) al n°

per la manifestazione temporanea

denominata:
presso il locale/luogo denominato
sito in via/piazza n.,
che avrà luogo il giorno/i giorni
dalle ore alle ore

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

- di essere a conoscenza e di aver compreso il 'Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico' del Comune di Volpago del Montello
- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Volpago del Montello può richiedere la verifica del rumore durante la manifestazione
- che la manifestazione è classificata come manifestazione temporanea ad alta rumorosità (Art. 45 del citato Regolamento)
- che l'evento oggetto della presente comunicazione, considerando altri eventi a media o alta rumorosità, organizzati dallo stesso soggetto e nello stesso luogo) è il n° del mese di ed il n° dell'anno

chiede autorizzazione in deroga (segnare quale deroga viene richiesta):

- ☐ ai limiti di rumore stabiliti dal Piano di classificazione acustica e dall'Art. 44 del citato Regolamento
- ☐ agli orari stabiliti dall'Art. 44 del citato Regolamento
- ☐
.....
.....
.....

per le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....

comunica i dati del responsabile della gestione del rumore per la manifestazione:

Cognome e nome:
nato a: Prov. il
residente a: Prov. CAP
in via/piazza: , numero civico.....

Telefono/Cell: C.F.
e-mail pec

Dichiara altresì che

- L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente l'evento e le attività a servizio prima, durante e dopo l'evento):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Saranno impiegate le seguenti sorgenti sonore:

Tipologia, marca, modello	Quantità	Potenza elettr. [W]	Potenza acustica [dBA]	Ora di inizio e fine

- È prevista la presenza di persone (indicare il numero di persone previsto).

- L'area in cui si svolgerà l'evento ha una superficie di m² e si trova in prossimità dei seguenti ricettori (elencare i ricettori potenzialmente disturbati e le informazioni richieste nella tabella seguente) (i dati vanno ricavati dalla documentazione previsionale di impatto acustico DPIA):

Tipo di ricettore (abitazione singola, gruppo di abitazioni, condominio, scuola, ospedale, casa di cura, altri edifici o spazi utilizzati da persone)	Distanza dal luogo dell'evento [m]	Classe acustica	Livelli di rumore previsti in facciata [dBA]

- Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta saranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative (ricavare dalla valutazione previsionale di impatto acustico DPIA):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Si allegano alla presente:

- copia della carta di identità;
- documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA);
- planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose e delle strutture di mitigazione rispetto ai ricettori circostanti e ad eventuali siti sensibili;
- cronoprogramma delle attività rumorose.

Luogo e data

Il richiedente (firma).....

Modulo 5

Dichiarazione relativa ai requisiti acustici passivi

Al Protocollo del Comune di Volpago del Montello

Il sottoscritto progettista

Cognome e nome:.....

nato a: Prov. il

residente a: Prov. CAP

in via/piazza: , n.

Con studio professionale in: Prov. CAP

in via/piazza: , n.

Libero professionista iscritto all'albo Prov.

al numero

Telefono/Cell: C.F.

PEC/Email:

in qualità di progettista nell'ambito (barrare il caso interessato)

☐ del progetto edilizio o della SCIA/CILA

☐ della richiesta di agibilità o del deposito dell'attestato di agibilità;

per l'immobile ubicato in via/piazza civ.

relativamente al progetto della pratica n.

del fabbricato censito al catasto foglio/mappali/sub

.....

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

- che l'edificio

- ☐ rientra nelle seguenti categorie previste del D.P.C.M. 05/12/1997 in tabella B (barrare quelle presenti):
- ☐ categoria A: edifici a residenza o assimilabili;
 - ☐ categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - ☐ categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - ☐ categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - ☐ categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - ☐ categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - ☐ categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
- ☐ non rientra in alcuna delle precedenti categorie

- che, qualora l'edificio rientri in una o più categorie sopra citate, l'opera è stata realizzata in conformità a quanto riportato nella relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi e dichiara il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997. (Tale dichiarazione può essere accompagnata dalla Relazione di collaudo dei requisiti acustici passivi).

- di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale potrà richiedere il collaudo dei requisiti acustici passivi il cui esito positivo è condizione necessaria per l'agibilità.

Si allega alla presente:

- copia della carta di identità.

Luogo e data

Il richiedente (firma).....

QUADRO SINOTTICO

Nel presente quadro si riassumono le procedure ed i documenti previsti dal “Regolamento di tutela dall’inquinamento acustico”. In alcuni casi i documenti citati nel presente quadro possono non essere necessari, essere sostituiti da dichiarazioni od essere resi in forma semplificata.

Per una completa visione e per i dettagli si rimanda al citato Regolamento che resta l’unico riferimento.

Si ricorda il significato degli acronimi utilizzati in questo Regolamento:

DPIA	Documentazione previsionale di impatto acustico
VIA	Valutazione di impatto acustico. Può essere inteso come collaudo acustico
VPCA	Valutazione previsionale di clima acustico

Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Evento	Documenti da presentare e note
Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio	- DPIA
Fine dei lavori di realizzazione o modifica di un progetto	- È possibile chiedere un collaudo acustico, una volta a regime, di quanto realizzato: VIA
Verifica dello stato attuale	- Qualora sia utile verificare lo stato attuale: VIA
Segnalazioni sulla rumorosità	- Se vi è un presunto superamento dei limiti, è possibile chiedere la VIA al soggetto che genera rumori - È possibile chiedere la verifica da parte di Arpav

Strade, ferrovie, aeroporti, eliporti

Evento	Documenti da presentare e note
Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio	- DPIA
Fine dei lavori di realizzazione o modifica di un progetto	- È possibile chiedere un collaudo acustico, una volta a regime, di quanto realizzato: VIA
Verifica dello stato attuale	- Qualora sia utile verificare lo stato attuale: VIA
Segnalazioni sulla rumorosità	- Se vi è un presunto superamento dei limiti, è possibile chiedere la VIA - È possibile chiedere la verifica da parte di Arpav

Discoteche
Circoli privati
Pubblici esercizi
Impianti sportivi e ricreativi
Impianti
Attività produttive
Assimilabili ai precedenti

Evento	Documenti da presentare e note
Richiesta di permesso di costruire, SCIA o CILA, di avvio o di licenza Realizzazione di modifiche all'edificio, all'orario o alla attività	- DPIA - Vedere parte relativa agli edifici (seguente)
Fine lavori o avvio	- È possibile chiedere la VIA della attività una volta a regime (es. 2-6 mesi dopo l'avvio)
Segnalazioni sulla rumorosità	- Se vi è un presunto superamento dei limiti, chiedere la VIA (collaudo acustico) - È possibile chiedere la verifica da parte di Arpa
Manifestazione a bassa rumorosità	- Nessuno
Manifestazione a media rumorosità	- Comunicazione di manifestazione temporanea
Manifestazione ad alta rumorosità	- Richiesta di deroga per manifestazione ad alta rumorosità

Cantieri edili, stradali o assimilabili

Evento	Documenti da presentare e note
Cantiere che rispetta i limiti da Regolamento	- Nessuno
Cantiere che non rispetta i limiti da Regolamento	- Richiesta di deroga per attività temporanea da cantiere

Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico

Evento	Documenti da presentare e note
Manifestazione a bassa rumorosità	- Nessuno
Manifestazione a media rumorosità	- Comunicazione di manifestazione temporanea
Manifestazione ad alta rumorosità	- Richiesta di deroga per manifestazione ad alta rumorosità

Edifici adibiti a:

Quadro sinottico del "Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico"

- residenza
- uffici
- alberghi,
- ospedali o case di cura
- attività scolastiche
- attività ricreative o di culto
- attività commerciali
- assimilabili ai precedenti

Evento	Documenti da presentare e note
Progetto di costruzione, demolizione e costruzione	- Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi
Progetto di ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	- Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi (limitatamente agli ambienti oggetto di modifica)
Progetto di modifica a: pareti, solai, tetti, volumi di ambienti, serramenti esterni o impianti	- Relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi (limitatamente agli ambienti le cui caratteristiche acustiche passive possono cambiare)
Inizio lavori	- Vedere parte relativa a Cantieri edili, stradali o assimilabili
Chiusura dei lavori o rilascio della agibilità	- Dichiarazione del Direttore lavori in merito a requisiti acustici passivi - È possibile chiedere la Relazione di collaudo dei requisiti acustici passivi